

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore

dott. Emilia Grassi Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di RICCARDO GUARDINI (P.I./ C.F. GRDRCR66A22E625L)

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1. Con ricorso depositato il 28/08/2024, il debitore RICCARDO GUARDINI ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare la relazione dell'OCC dott. Enrico Pappalardo sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
- 2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente persona fisica.
- 3. Il ricorrente non svolge attività di impresa e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. L'istante ha svolto attività di impresa con la società a nome proprio,

 ., e la stessa è stata dichiarata fallita e con sentenza del la procedura fallimentare è stata, poi, chiusa per Insufficienza di attivo;
- 4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare,
- il ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di oltre 266.000,00 euro, svolge attività di lavoro dipendente, quale impiegato con contratto a tempo indeterminato, ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro € 1.690,07.

Il ricorrente non possiede beni immobili, abita in un appartamento condotto in locazione con un canone mensile di euro 550,00, è proprietario di uno scooter piaggio Hexagon 125 immatricolato nell'anno 1998 ed il nucleo familiare è composto anche dalla moglie e dai due figli.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

- 5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
- 6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. dott. Enrico Pappalardo.
- 7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
- 7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
- 8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di RICCARDO GUARDINI, c.f. GRDRCR66A22E625L.

- a) nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
- b) nomina liquidatore il **dott. Enrico Pappalardo**, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) **Autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli

stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio

2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;

5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari

finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa

debitrice.

Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana

(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano) utilizzando, per la

formulazione della istanza, il format presente sulla piattaforma.

d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del

debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di

inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda

di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito

Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da

circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);

g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili

registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto

di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 10/09/2024.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Gianmarco Marinai